

Accordo di cooperazione tra il Comitato Permanente dell'Assemblea Nazionale del Popolo della Repubblica Popolare di Cina e la Camera dei deputati della Repubblica italiana

Il Comitato Permanente dell'Assemblea Nazionale del Popolo della Repubblica Popolare di Cina e la Camera dei deputati della Repubblica italiana (d'ora in poi denominati parti contraenti), manifestando la convinzione che la cooperazione a livello parlamentare possa contribuire ad una migliore comprensione reciproca tra i rispettivi popoli;

ribadendo l'importanza della diplomazia parlamentare come strumento atto a promuovere lo scambio di idee ed esperienze, nonché a dare impulso alla cooperazione internazionale sia bilaterale che multilaterale;

hanno concordato sulla stipula del seguente Accordo di cooperazione tra il Comitato Permanente dell'Assemblea Nazionale del Popolo della Repubblica Popolare di Cina e la Camera dei deputati della Repubblica italiana:

Art. 1

E' istituita una Commissione parlamentare di collaborazione tra le due Assemblee, denominata "Commissione di collaborazione fra il Comitato Permanente dell'Assemblea Nazionale del Popolo della Repubblica Popolare di Cina e la Camera dei deputati della Repubblica italiana", costituita da un Presidente e da otto Membri per ciascuna delle parti contraenti, su rispettiva designazione del Presidente del Comitato Permanente dell'Assemblea Nazionale del Popolo della Repubblica Popolare di Cina e del Presidente della Camera dei deputati della Repubblica italiana.

Art. 2

La Commissione di collaborazione si riunirà una volta all'anno, alternativamente nella Repubblica Popolare di Cina e nella Repubblica Italiana, per lo scambio di esperienze e il dialogo su temi di interesse comune, come quelli relativi a: la legislazione, le finanze, lo sviluppo economico, le problematiche sociali, la sanità, la cultura e la lotta alla criminalità organizzata.

Art. 3

Nell'ambito dell'Unione Interparlamentare, le sezioni bilaterali di amicizia saranno invitate ad intensificare i loro rapporti attraverso periodici incontri e consultazioni.

Art. 4

Le due parti contraenti organizzeranno *stages* di formazione per funzionari parlamentari sui temi delle procedure e dell'organizzazione del Parlamento, sui servizi di documentazione e sull'informatizzazione.

Sarà inoltre favorito lo scambio di documentazione e di informazioni, anche tramite collegamenti telematici.

Art. 5

Le due parti contraenti promuoveranno il dialogo tra le due culture, anche attraverso l'organizzazione di seminari e di iniziative culturali o artistiche.

Art. 6

L'attuazione del presente Accordo e le sue eventuali modifiche saranno concordate attraverso consultazioni tra le due parti contraenti.

Art. 7

Le due parti contraenti potranno decidere attraverso consultazioni i programmi di scambio annuali.

Art. 8

Le spese relative all'attuazione del presente Accordo saranno a carico della parte ospitante, ad esclusione di quelle relative ai viaggi di trasferimento internazionale.


Art. 9

Il presente Accordo entra in vigore dalla data della sua firma.
Fatto a Pechino il 28 febbraio 2001 e a Roma l'8 marzo 2001 in duplice copia, ciascuna in lingua cinese ed italiana, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

L'attuazione del presente Accordo è demandata alle rispettive Amministrazioni delle parti contraenti, i cui rappresentanti lo sottoscrivono.

Comitato Permanente
dell'Assemblea Nazionale
della Repubblica Popolare di Cina
Rappresentante

HE Chunlin
Segretario Generale



Camera dei Deputati
del Parlamento della
Repubblica italiana
Rappresentante

Ugo ZAMPETTI
Segretario Generale

